

COMUNE DI SETZU

Provincia del Sud Sardegna

Servizio Tecnico

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DEGLI USI CIVICI

TITOLO 1

Disposizioni generali

Nel Comune di Setzu l'esercizio degli usi civici tradizionali, di cui ai sensi della Legge dello Stato n° 1766 del 16/06/1927, al Regolamento di esecuzione della Legge 1766/1927 di riordinamento degli usi civici, alla Legge Regionale n° 12 del 14/03/1994 di "Norme in materia di usi civici", è disciplinato dalle disposizioni del presente Regolamento.

Art. 1

Finalità

1. Le disposizioni del presente regolamento, nel rispetto delle Disposizioni Generali, disciplinano le condizioni d'uso, del godimento e della fruizione degli usi civici, tradizionali e non, da parte della generalità degli abitanti di Setzu e sono intese a:
 - a. Salvaguardare la destinazione degli usi civici a vantaggio della collettività di Setzu;
 - b. Conservare e recuperare i caratteri specifici degli usi civici potenziandone la produttività;
 - c. Disciplinare gli usi civici;
 - d. Tutelare le potenzialità produttive dei suoli e dei soprassuoli e garantire il rispetto, da parte dei cittadini residenti e non residenti, della proprietà civica collettiva, dell'ambiente e dei beni culturali che vi insistono, nel rispetto della normativa vigente, dello Statuto di autonomia del Comune e dei suoi regolamenti di applicazione;
 - e. Subordinare l'uso ed il godimento dei beni al pagamento di un corrispettivo come quota dovuta al Comune per le spese di manutenzione, custodia, vigilanza, informazione ed apprestamento di servizi collettivi indispensabili per la fruizione dei beni;

Art. 2

Titolarità degli usi civici

1. Gli usi civici appartengono ai cittadini residenti del Comune di Setzu ed i terreni gravati sono siti in agro di Setzu e Tuili.

Art. 3

Competenze degli organi

1. I compiti di gestione dei terreni soggetti ad uso civico, ubicati nella circoscrizione territoriale del Comune di Setzu, spettano al Responsabile del Servizio come individuato negli atti organizzativi dell'Ente.

2. I compiti di autorizzazione, direzione e controllo ai sensi dell'art. 32 della legge 142/1992 spettano al Consiglio Comunale;

Art. 4

Oggetto del regolamento

1. L'esercizio delle forme tradizionali di uso civico comprendente il godimento in natura di:
 - a. Il pascolo naturale, il pascolo erbatico e il pascolo cespugliato solo per capi caprini, ovini e bovini;
 - b. La legna dei boschi comunali per uso domestico (legnatico);

Art. 5

Controlli amministrativi e giurisdizionali

1. Il Comune, vigila sull'osservanza da parte degli utenti e dei concessionari dell'esercizio dell'uso civico, delle prescrizioni contenute nelle leggi, nel presente regolamento e nei provvedimenti di concessione. Le inosservanze delle prescrizioni possono determinare l'interdizione all'uso e la revoca delle concessioni.
2. Nei casi gravi, il Comune ha l'obbligo di segnalare le inosservanze all'Assessorato Regionale competente in materia di usi civici, ai sensi dell'art. 21 della L.R. n° 21/94.

Titolo II

Autorizzazione di terreni a pascolo

Art. 6

1. La concessione di terreni per pascolo è limitata ai soli bisogni dei residenti.
2. Le aree concesse per le suddette finalità non sono cedibili a terzi.
3. La concessione avrà durata di un anno e dovrà seguire le procedure previste dall'art. 16 della L.R. n° 12/94.
4. Le tariffe di concessione saranno stabilite con atto deliberativo dalla Giunta Comunale.
5. Tutti i pascoli comunali devono essere utilizzati in base al presente regolamento e secondo le norme che disciplinano l'uso civico previsto dalla L.R. n° 12 del 14/03/1994.
6. Il cittadino che intende esercitare il pascolamento nei terreni disciplinati dall'uso civico deve presentare domanda di autorizzazione secondo le disposizioni indicate in apposito avviso pubblico da pubblicarsi almeno 30 giorni prima della data di introduzione del bestiame o della scadenza della precedente autorizzazione, fatti salvi i casi di particolare e comprovata urgenza.

7. La richiesta di pascolamento, a pena di esclusione, dovrà contenere i seguenti dati:
 - a. Dati anagrafici e codice fiscale del richiedente;
 - b. Codice dell'azienda;
 - c. Indicazione dettagliata della località dove si intende pascolare, la superficie in ettari, la specie e il numero dei capi;
 - d. Nulla osta veterinario ASL;
8. Il Responsabile del Servizio Tecnico applicherà i seguenti criteri di valutazione per la definizione delle graduatorie:

PATRIMONIO FONDIARIO	
Sarà attribuito il valore max di 30 punti a coloro che non possiedono in proprietà terreni o sono titolari di contratti di affitto, di comodato d'uso di terreni agricoli o sotto qualsiasi altra forma	30
Sarà attribuito il valore di 15 punti a coloro che possiedono in proprietà terreni o sono titolari di contratti di affitto, di comodato d'uso di terreni agricoli o sotto qualsiasi altra forma, fino a 1 ettaro	15
Sarà attribuito il valore di 0 punti a coloro che possiedono in proprietà terreni o sono titolari di contratti di affitto, di comodato d'uso di terreni agricoli o sotto qualsiasi altra forma, superiori a 1 ettaro	0
PATRIMONIO ZOOTECNICO	
Sarà attribuito il valore max di 70 punti ai possessori di capi in maniera proporzionale al numero dei capi (fino ad un massimo di 200 capi);	70

9. In caso di parità di punteggio si procederà tramite suddivisione dei terreni in proporzione al numero dei capi.
10. Le superfici di uso civico destinate a pascolo sono attribuite proporzionalmente al numero dei capi posseduti.

Art. 7

Disciplina del pascolo e sanzioni

1. Le eventuali zone o specie di bestiame da vietare al pascolo, per esigenze di recupero ambientale e produttivo o per prevenire fattori di diffusione di malattie, saranno stabilite dalla Giunta Comunale.
2. Tali divieti e le motivazioni che li hanno determinati saranno immediatamente portati a conoscenza degli allevatori e dei cittadini mediante pubblicazione sull'albo pretorio on-line del Comune per quindici giorni.

3. E' vietata l'introduzione di bestiame nei terreni da pascolare, prima di essere in possesso della prescritta autorizzazione. Chiunque sarà sorpreso a pascolare bestiame senza l'autorizzazione o in zone vietate, dovrà pagare una sanzione amministrativa pecuniaria pari a € 250,00.
4. Se dopo la prima denuncia il concessionario ha bisogno di introdurre al pascolo altro bestiame, deve fare la denuncia suppletiva nei modi stabiliti dall'art. 12 sempre che il carico di bestiame già immesso lo consenta.
5. Le denunce presentate all'ufficio comunale per il pascolo o per la coltura serviranno per norma agli agenti preposti alla sorveglianza dei terreni comuni.

Art. 8

Morosità

1. Nei casi in cui il concessionario si sia reso moroso nell'anno precedente nel pagamento del corrispettivo dovuto sarà ammesso alla introduzione del bestiame solo se ha adempiuto al pagamento dovuto per l'anno di morosità.

Art. 9

Anno pascolativo

1. L'anno pascolativo si intende dal 01 gennaio al 31 dicembre dell'anno di assegnazione.

Art. 10

Modalità di esazione del corrispettivo

1. I concessionari verseranno il corrispettivo alle scadenze previste dal contratto di concessione.
2. Gli introiti derivanti dalle attività concesse ai sensi del presente regolamento verranno accantonate in apposito capitolo dedicato del bilancio di esercizio del Comune di Setzu.

TITOLO III

LEGNATICO

Art.11

Concessione di fare legna per uso domestico

1. La concessione di fare legna è limitata ai soli bisogni dei residenti. E' assolutamente vietato farne commercio e asportare dai terreni comuni prodotti boschivi senza la preventiva autorizzazione del Comune e del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale.
2. L'inosservanza di questa disposizione sarà punita con l'ammenda fino a € 311,30 oltre

al pagamento del prezzo corrente sul mercato dei prodotti asportati, salva sempre l'eventuale denuncia all'autorità giudiziaria per furto.

Art. 12

Sospensione della concessione

1. Il responsabile del servizio usi civici si riserva il diritto di sospendere la concessione del godimento a chiunque produca gravi danni ai terreni comunali, al fine di attuare meglio la disciplina del legnatico prevista dal Regolamento in vigore e per non creare sperequazioni fra i cittadini, danni e speculazioni a spesa dei boschi e del patrimonio dell'intera collettività.

Art. 13

Liste di carico

1. Per l'esercizio del diritto di uso civico del legnatico, l'amministrazione comunale approva la lista di carico degli aventi diritto entro il perimetro della giurisdizione del Comune di Setzu.
2. La lista di carico viene aggiornata d'ufficio e resta a disposizione di tutti i cittadini per la visione e per eventuali ricorsi.
3. Nella lista di carico vengono trascritti gli estremi dei versamenti effettuati, le quantità di legna concesse dal Comune, la località del prelievo, la data del prelievo.

Art. 14

Rilascio concessione

1. La concessione del diritto del legnatico è fatta solo ai capi famiglia di ogni unità abitativa mediante il rilascio di un buono-legna dietro presentazione della ricevuta di conto corrente postale o bonifico bancario attestante l'avvenuto pagamento.
2. Il rilascio dei buoni è consentito solo ai diretti interessati.
3. Nel buono deve essere indicato l'indirizzo del richiedente, il luogo di deposito della legna, la quantità richiesta e la località di prelievo.
4. Viene rilasciato solo un buono-legna all'anno.
5. Gli assegnatari dei buoni sono responsabili in solido ed in toto delle misure delle quantità di legna assegnate. La non osservanza di quanto prescritto comporterà l'annullamento del buono concesso ed un'ammenda da € 103,77 a € 311,30.

Art. 15

Legna secca

1. All'interno del territorio destinato ad uso civico del Comune di Setzu è sempre consentito il prelievo di legna secca o di piante singole abbattute dalle intemperie alle

seguenti condizioni:

- a. I richiedenti debbono inoltrare la richiesta al responsabile del servizio usi civici;
- b. Il responsabile del servizio usi civici ne rilascia autorizzazione previo parere dell'autorità forestale;
- c. La concessione della legna secca di cui al presente articolo avviene comunque e sempre con il rilascio di regolare buono-legna corrispettivo corrispondente alla quantità di legna richiesta;

Art. 16

Vigilanza

1. La vigilanza è garantita dal personale della Compagnia Barracellare di Setzu e da qualsiasi altro soggetto deputato al controllo del territorio.

Art. 17

Zone di taglio

1. La zona designata per il taglio sarà individuata dalla Giunta Comunale con apposito deliberazione sentita l'autorità forestale.

Art. 18

Importi

1. Ogni anno la Giunta Comunale stabilisce l'importo del buono-legna in base ad un'analisi dei costi in sintonia con l'art. 13 della L.R. n° 12 del 14/03/1994.

TITOLO IV

NORME FINALI

Art. 19

Disposizioni contrastanti

1. Tutte le disposizioni contrastanti con il presente regolamento sono da considerarsi abrogate.
2. Gli immobili sotto contratto di concessione continuano a soggiacere alle condizioni contrattuali sino alla naturale scadenza, ad eccezione della determinazione del canone e della applicazione delle sanzioni per violazione delle norme che vengono immediatamente disciplinate dal presente regolamento.
3. La giunta comunale promuoverà le azioni necessarie di cui all'art. 22 della L.R. n° 12/94.
4. I proventi della gestione degli immobili gravati da usi civici verranno destinati alla gestione, amministrazione e sorveglianza degli stessi usi civici. Ove tali proventi siano

insufficienti si applicheranno le misure di cui all'art. 46 del R.D. 26/02/1928.

5. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si rimanda alle disposizioni di cui alla Legge 1766 del 1927 e successive integrazioni e modifiche ed alla L.R. n° 12/94.

Art. 20

Controlli

1. Gli agenti incaricati della sorveglianza dei terreni comunali, gli agenti forestali e tutti gli altri agenti della forza pubblica sono incaricati di far osservare il presente regolamento.

Art. 21

Sospensione e revoca

1. Il responsabile del servizio usi civici si riserva inoltre, il diritto di sospendere la concessione del godimento a chiunque produca gravi danno agli immobili comunali.
2. In caso di sospensione del godimento, il concessionario non potrà pretendere alcun compenso, indennità o rifusione di tutto o di parte del corrispettivo versato, né di lavori che avesse già eseguito nel tratto concesso.
3. Il concessionario anche in caso di revoca della concessione sarà tenuto al pagamento del corrispettivo normale per l'anno in corso, salvo le maggiori penalità contemplate dal presente regolamento.

Art. 22

Contravvenzioni

1. Tanto per l'accertamento delle contravvenzioni quanto per le conciliazioni e relativo procedimento si osservano le disposizioni vigenti in materia.

Art. 23

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento, intervenuta l'esecutività della relativa deliberazione di approvazione ed acquisito il parere dell'amministrazione regionale competente (attualmente Argea Sardegna) previsto dall'art. 12 della L.R. n° 12/94 e successive modifiche, entra in vigore dopo la pubblicazione all'albo pretorio on line del Comune di Setzu per quindici giorni.